



Città Metropolitana di Venezia

Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia – Via Forte Marghera, 191 CAP: 30 173 Mestre-Venezia Codice Fiscale: 80008840276

Venezia, 15.02.2022

Oggetto: PNRR E PNC- GARE E CONTRATTI- COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA- SOGLIE DI RIFERIMENTO PER AFFIDAMENTI DIRETTI – RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - RISPOSTA

1. La richiesta di chiarimenti formulata dalla CmVE

Con riferimento alla tematica in oggetto, la Città Metropolitana di Venezia, vista la necessità di coordinarsi con i comuni dell'area metropolitana, ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti al Ministero dell'Interno.

“... Nel contesto di bandi e avvisi finanziati con risorse del PNRR, si chiede di precisare che i comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente all'affidamento diretto di contratti sotto-soglia, così come si evince dalla normativa seguente.

Innanzitutto, sul punto, il DL 77/2021 dispone che *“Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»*” (art. 52, comma1, punto 1.2 secondo periodo).

In merito, il richiamato art. 37/4 del codice prevede che *“4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”.*

Pertanto, l'acquisizione di forniture, servizi e lavori avviene secondo quanto previsto dai menzionati artt. 52 DL 77/21 e 37/4 del codice.

Di preciso, il citato art. 37/4 dispone pure che rimane fermo "quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2", ossia la possibilità per i comuni non capoluogo di affidare direttamente i contratti sotto-soglia, così come precisato anche dal Comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021, che sul punto cita testualmente il disposto dell'art. 37, commi 1 e 2 primo periodo e, quindi, le relative tipologie e soglie contrattuali.

Tuttavia, diversamente, il DL 77/2021, quale normativa speciale sul PNRR, ridefinisce provvisoriamente le tipologie e le soglie contrattuali passibili di affidamento diretto, precisando che si procede a "*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50((,e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione))"* (art. 51, comma 1, punto 2.1).

Di conseguenza, nella parte in cui la normativa menzionata consente ai comuni non capoluogo di procedere ad affidamenti diretti, risulta evidente che le tipologie contrattuali (e le relative soglie) passibili di affidamento diretto siano quelle previste dalla normativa speciale sul PNRR (art. 51, comma 1, punto 2.1 DL 77/21) e non quelle previste dalla disciplina codicistica attualmente derogata (l'art. 37 del codice).

Dunque, alla luce di quanto osservato, si chiede di confermare che nell'ambito del PNRR e del PNC i comuni non capoluogo procedono autonomamente, mediante affidamento diretto, all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.".

2. I chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno non ha accolto l'interpretazione proposta, fornendo i seguenti chiarimenti.

“... L'art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che *“nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*. Viene dunque annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37, che era stata disposta dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/20

Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell'art. 37 comma 4, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:

- a. Ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero soggetti aggregatori qualificati;
- b. Mediante l'unione di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in centrale di committenza;
- c. Ricorrendo alla stazione unica appaltante;
- d. Attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;
- e. ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai co. 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali

- non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
- non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

Alla luce del suesposto quadro normativo si rileva che, al fine di poter procedere autonomamente e non attraverso le modalità di aggregazione indicate dall'art. 37 co. 4

D.Lgs. 50/2016, il valore dell'appalto deve essere inferiore alle soglie individuate dai prefati co. 1 e 2.

Invero, le modifiche apportate dal D.L. 76/2021 (Decreto Semplificazioni) e dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) sono intervenute esclusivamente sulle soglie individuate dall'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici. Pertanto, ancorché tali soglie siano state innalzate, lo stesso non è avvenuto con riferimento ai valori indicati dall'art. 37 co. 4, i quali non sono stati oggetto di deroga espressa da parte del legislatore.

Di talché, ai fini dell'applicazione degli obblighi di aggregazione, non appare dirimente la scelta della procedura da parte dei Comuni beneficiari, bensì il valore dell'appalto per come previsto dai co. 1 e 2 dell'art. 37 D.Lgs. 50/2016.”.

Dott. Stefano Pozzer

Dott. Matteo Todesco